



Regione Piemonte
Comune di Bellinzago Novarese

Provincia di Novara
C.A.P. 28043 - Via Matteotti, 34 - Tel.0321/924700 - Fax 0321/924755

Corpo di Polizia Municipale

Piazza Martiri della Libertà n. 13 - Tel. 0321/98194 - Fax 0321/924755 – mail: municipio@pec.omune.bellinzago.no.it



Bellinzago Novarese, 26.10.2016

N. Reg. Ord. 150

**ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE
DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Attesa l'opportunità di meglio regolamentare la circolazione stradale in Via Vescovo Bovio in corrispondenza del plesso scolastico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 23.09.2016, recante: “**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIABILITA' – ATTO DI INDIRIZZO AI SENSI DELL'ART. 107, 3° COMMA, D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 – Modifica viabilità Via V. Bovio nel tratto antistante le Scuole**”;

Preso atto che sono pervenute da parte dei cittadini richieste di modifiche dell'orario di chiusura al transito di tale tratto di strada, in modo da poter garantire la sicurezza dei minori contemperandola con le esigenze della circolazione stradale, nonché semplificando l'orario di divieto, in modo da rendere meglio comprensibili i segnali stradali e gli obblighi imposti dagli stessi;

Preso atto che sono pervenute da parte dei cittadini richieste di diminuzione dell'orario di chiusura al transito di tale tratto di strada;

Considerato che la fruizione e la sicurezza dei giardini pubblici prospicienti tale tratto di strada non verrebbe compromessa da una riduzione dell'orario di chiusura al transito della strada sopra citata;

Ritenuto che una riduzione dell'orario di chiusura al transito possa garantire:

- una migliore fluidità del traffico veicolare nelle ore di rientro dal lavoro;
- un decongestionamento della viabilità stradale su Via Libertà;
- una miglior organizzazione del servizio in ordine all'impiego del personale comunale;

Ritenuto opportuno, al fine di aumentare la sicurezza stradale, adottare le dovute modifiche al transito ed alla sosta dei veicoli nel tratto di strada citato;

Visti gli articoli 107 e 109 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Bellinzago Novarese;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 37 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

ORDINA

1. In Via Vescovo Bovio, nel tratto compreso tra Via Cavour e Via Demedici, è istituito il divieto di sosta permanente (dalle ore 00,00 alle ore 24.00) per tutti i veicoli sul lato est della carreggiata (numeri civici dispari);
2. In Via Vescovo Bovio, nel tratto compreso tra Via Cavour e Via Demedici, è istituito il divieto di sosta permanente (dalle ore 00,00 alle ore 24.00) per tutti i veicoli sul lato ovest della carreggiata (numeri civici pari), fuori dagli spazi delimitati con segnaletica orizzontale;
3. È istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli, negli stalli di sosta all'uopo predisposti, in Via Vescovo Bovio, nel tratto compreso tra il civico n. 5 e Via Demedici (lato giardino pubblico), da lunedì a venerdì, dalle ore 07.45 alle ore 08.05 e dalle ore 12.25 alle ore 16.10, nei giorni di apertura delle scuole elementari, con esclusione dei giorni festivi;
4. È istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in Via Vescovo Bovio, nel tratto compreso tra il civico n. 5 e Via Demedici, da lunedì a venerdì, dalle ore 07.45 alle ore 08.05 e dalle ore 12.25 alle ore 16.10, nei giorni di apertura delle scuole elementari, con esclusione dei giorni festivi;



Regione Piemonte

Comune di Bellinzago Novarese

Provincia di Novara

C.A.P. 28043 - Via Matteotti, 34 - Tel.0321/924700 - Fax 0321/924755

Corpo di Polizia Municipale

Piazza Martiri della Libertà n. 13 - Tel. 0321/98194 - Fax 0321/924755 - mail: municipio@pec.omune.bellinzago.no.it



5. È istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in Via Vescovo Bovio, nel tratto compreso tra il civico n. 5 e Via Cavour, da lunedì a venerdì, dalle ore 07.45 alle ore 08.05 e dalle ore 12.25 alle ore 12.45, nei giorni di apertura delle scuole elementari, con esclusione dei giorni festivi;
6. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la presente;
7. L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di predisporre e far installare in loco l'apposita segnaletica indicante gli obblighi, i divieti e le prescrizioni di cui sopra;
8. Gli obblighi, i divieti e le prescrizioni di cui alla presente ordinanza entreranno in vigore, diventando esecutivi a tutti gli effetti, dal momento in cui sarà apposta e resa manifesta la prescritta segnaletica stradale;
9. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la posa della prescritta segnaletica.

La presente Ordinanza viene, altresì, pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune di Bellinzago Novarese;

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 e 5 c. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è:
il Commissario della Polizia Municipale Mauro Rognoni.

AVVISA

Chiunque ne abbia interesse che, contro l'installazione della segnaletica di cui alla presente Ordinanza, è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta installazione e/o conoscenza del provvedimento, con le seguenti forme e modalità:

1. Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento.
2. Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, ed all'ente competente all'apposizione della segnaletica, giusto quanto dispone l'articolo 37 del codice.
3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l'ente competente può deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato.
4. L'esecuzione provvisoria è comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente e all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici.
5. Il ricorso è deciso, a seguito di istruttoria dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dal Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso.
6. La decisione è comunicata dal Ministro al ricorrente e all'ente competente, che è tenuto a conformarsi ad essa.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, altresì, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mauro Rognoni

Documento firmato digitalmente